



*Garante Regionale  
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE IN CALABRIA**

OLRE I CONFINI DEL CARCERE: UN CORALE FOCUS OPERATIVO PER UNA NUOVA GOVERNANCE DELLA PENA

Consiglio Regionale della Calabria - Palazzo Campanella - 3 dicembre 2019

**Agostino Siviglia**

***Relazione introduttiva***

Desidero ringraziare innanzitutto il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, per avere auspicato e supportato la realizzazione di questo corale momento di riflessione sulla complessità del “pianeta carcere” calabrese e per avere avuto, ancora prima, il merito di proporre e perfezionare l’iter consiliare di istituzione e di nomina del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, consentendo alla Regione Calabria di rimediare ad un *vulnus* normativo che perdurava oramai da troppi anni e riallineando, pertanto, la legislazione regionale calabrese al resto delle Regioni italiane. Ringrazio, altresì, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Liberato Guerriero, per avere condiviso, fin da subito, la necessità di un simile momento di conoscenza reciproca e di confronto, nell’ottica della costruzione di una piattaforma culturale ed operativa comune, in grado di meglio fronteggiare le complesse problematiche che afferiscono al sistema penitenziario calabrese. Mi spiace per l’assenza del Subcommissario alla sanità, Maria Crocco, che mi ha informato ieri della sua impossibilità a partecipare ai lavori odierni, per impreviste emergenze istituzionali che l’hanno bloccata a Catanzaro, connesse alle gravi disfunzioni sanitarie calabresi che, evidentemente, dall’esterno si riverberano anche, e non marginalmente, all’interno degli istituti di pena, con drammatiche conseguenze sulla tutela del diritto della salute in carcere. Ringrazio, ancora, tutti i relatori che parteciperanno alle tre tavole rotonde, sulla sanità penitenziaria, la rieducazione ed il reinserimento e tutti che coloro che su questi temi interverranno nella

sessione pomeridiana per portare il rispettivo contributo qualificato, nonché le autorità civili, militari e religiose presenti, insieme al mondo delle professioni, dell'accademia, del terzo settore, del volontariato sociale e tutti coloro che, evidentemente, interessati a partecipare a questo appuntamento, vorranno portare il loro personale contributo durante il dibattito pomeridiano. Consentitemi, infine, di ringraziare il Direttore e Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria, Maurizio Priolo ed il Vice Capo di Gabinetto, Andrea Giunta, per il supporto logistico assicurato e, in modo particolare, i collaboratori del mio Ufficio, Cinzia Papaleo e Cosimo Pistocchi, per l'imprescindibile contributo fornito all'organizzazione di questo evento, insieme a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla migliore realizzazione dell'iniziativa, senza tralasciare la cooperazione organizzativa e volontaria di Carmen Crupi e Consuelo Nicoletti.

Perdonatemi se mi sono dilungato nei ringraziamenti, ma nel corso degli anni ho imparato che dire grazie non è solo un gesto di garbo ma è anche il modo migliore di vivere la vita. Ai ringraziamenti, consentitemi, però, di aggiungere le scuse per le possibili disfunzioni organizzative commesse o che commetteremo nel corso della odierna giornata di lavori.

Con questo spirito, dunque, intendo proporre alla vostra serena esplorazione alcune brevi riflessioni introduttive sul delicato tema della privazione della libertà personale.

### *1. La Costituzione, innanzitutto*

Era il 1948 quando Piero Calamandrei, all'indomani del varo della Carta Costituzionale, invocava in Parlamento l'istituzione di una commissione parlamentare sulla condizione delle carceri italiane, pronunciando un memorabile discorso riportato sulla rivista "Il Ponte": *"Bisogna aver visto! - chiosava Calamandrei - questo è il punto essenziale. Bisogna vederle certe carceri italiane, bisogna essere stati, per rendersene conto"*.

Ci vollero ben ventisette anni, da quell'intervento parlamentare, prima di riuscire a ricondurre ad *umanità* e *dignità* di fonte ordinaria legislativa i principi costituzionali rispetto ai quali Calamandrei invocava immediata tutela.

Era, infatti, in carica il IV Governo presieduto da Aldo Moro quando si approvò la Legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'Ordinamento Penitenziario, ed il ministro di Grazia e Giustizia era Oronzo Reale noto, più che per la riforma dell'ordinamento penitenziario, per la legge di

riforma del processo penale che prevedeva un inasprimento delle pene per combattere il fenomeno del terrorismo, varata appena due mesi prima (22 maggio, legge 152).

Allora, come oggi, dunque, il legislatore penale italiano, condizionato dall'emergenza degli eventi, si caratterizzava per una legislazione compulsiva che, per un verso, apriva alla tutela dei diritti e, per altro verso, ne comprimeva la sfera.

Per vero, l'art. 1 della legge 354 del 1975, fin dalla sua versione originaria, sanciva che “il trattamento penitenziario deve essere conforme a *umanità* (art. 27 comma III Cost., prima parte) e deve assicurare il rispetto della *dignità* della persona” e che il trattamento non possa essere discriminatorio (art. 3 Cost.) e debba essere rieducativo e tendere, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale del detenuto (art. 27 comma III Cost., seconda parte).

Così come l'art. 13 prevedeva, *ab origine*, che il trattamento penitenziario, fin dall'inizio della carcerazione e per il tutto il suo permanere, non può fondarsi su un criterio di tipo “collettivo” ma deve essere individualizzato; e che deve attuarsi l'osservazione scientifica della personalità ai fini della possibile diagnosi di eventuali carenze psicofisiche o altre cause di disadattamento sociale (“rieducazione medica” e tutela del diritto fondamentale della salute - art. 32 Cost.).

Dopo la legge del 1975 l'esecuzione penale ha registrato il susseguirsi di una serie di interventi normativi, ancora una volta, alternativamente, sincretico-additivi.

Per un verso, infatti, si sono succedute una serie di leggi, certamente, qualificatesi per una evidente apertura, fra le quali si segnalano in via principale: la legge 663 del 1986 (legge Gozzini) e la legge 165 del 1998 (legge Simeone), in tema di misure alternative alla detenzione; il DPR 230 del 2000 (Regolamento di Esecuzione dell'O.P.); la legge 193 del 2000 (legge Smuraglia), in tema di lavoro penitenziario; il D.P.C.M. 1 del 2008, in tema di trasferimento della sanità penitenziaria al SSN; le leggi 9 del 2012 e 81 del 2014, in tema di chiusura degli OPG e sostituzione con le REMS.

Nel frattempo, però, era stata proprio la legge Gozzini, una legge sicuramente di apertura in tema di benefici penitenziari (basti pensare che introdusse *ex novo* la detenzione domiciliare e il beneficio dei permessi premio; che elevò da 20 a 45 giorni per semestre il periodo di pena detraibile a titolo di liberazione anticipata e che ammise la possibilità del lavoro all'esterno del carcere), ad introdurre nell'ordinamento penitenziario l'art. 41 bis, rubricato

come “situazioni di emergenza”, per fronteggiare i casi di rivolta o di emergenza all’interno degli istituti penitenziari, poi esteso alle forme di criminalità organizzata, in specifico di stampo mafioso.

Per vero, dopo le stragi di mafia del 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle rispettive scorte, con decreto legge 306/1992, convertito nella legge 356/1992, fece ingresso nell’ordinamento penitenziario il cd. “carcere duro”, grazie al nuovo secondo comma dell’art. 41 bis, attuato nei confronti dei detenuti per alcuni dei reati ostativi, di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, con conseguente impossibilità di accesso ai benefici se non collaboranti con la giustizia e con lo scopo principale di recidere qualsivoglia contatto con il mondo esterno o relazioni interne tali da consentire ulteriori attività criminose.

Per altro verso, in tempi più recenti, con una serie di interventi legislativi carcero-centrici, si è registrata, ancora, una nuova ondata di chiusura; ne sono un evidente esempio tre leggi in particolare: la legge Bossi-Fini (189 del 2002), in tema di immigrazione clandestina; la legge ex Cirielli (251 del 2005) in tema di recidiva e la legge Fini-Giovanardi (49 del 2006) in tema di sostanze stupefacenti.

Dal sociale al penale, il penitenziario è così divenuto sempre più luogo di marginalità e di discarica sociale e, in assenza di risposte di riforma strutturali e complessive, si è dovuto fare fronte alle emergenze e alle violazioni perpetuate dal costante sovraffollamento penitenziario, ricorrendo a leggi dichiaratamente clemenziali (amnistie ed indulti) o più o meno mascherate da indulto (“svuota carceri”), peraltro imposte dalla Corte di Strasburgo all’indomani della sentenza *Torreggiani* del 2013.

Di certo, a pagarne il prezzo più alto è stata proprio la legge 354 del 1975, in specie, per la sostanziale impossibilità di consolidare una uniformità di programmi efficaci di individualizzazione del trattamento rieducativo e di strutturare percorsi costanti di risocializzazione dei detenuti.

Negli ultimi anni, pertanto, si sono succeduti numerosi tentativi di riforma complessiva del sistema penitenziario, per lo più attraverso diverse commissioni ministeriali composte da autorevoli giuristi, alternativamente, di differenti sensibilità, tutte, però, giunte ad un nulla di fatto.

Sorte, peraltro, toccata anche agli “Stati Generali dell’Esecuzione Penale” che, fra il maggio 2015 e l’aprile 2016, hanno dato vita ad un percorso di riflessione e approfondimento da parte di duecento esperti che hanno composto 18 differenti tavoli tematici, ai quali ho potuto portare il mio contributo proprio in tema di ostatività all’accesso ai benefici penitenziari, con proposte di riforma circa l’esecuzione della pena che, tuttavia, non hanno trovato l’approvazione finale del Parlamento, sia per la fine della legislatura sia per la fragilità politico-istituzionale di chi quella riforma aveva pure auspicato sia, infine, per la definitiva contrarietà della sopraggiunta legislatura.

Si è così approdati, nell’ottobre 2018, al varo dei tre decreti legislativi n. 121 (in tema di esecuzione penale minorile), n. 123 (in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario, semplificazione dei procedimenti, competenza degli uffici di esecuzione penale esterna e vita penitenziaria) e n. 124 (in tema di lavoro penitenziario), mentre non si è esercitata alcuna delega per la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione e, quindi, per la revisione delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari; né in tema di giustizia riparativa; di diritto all’affettività; di rapporto tra detenute e figli minori e, infine, di libertà di culto.

Da ultimo, ancora una volta in controtendenza rispetto alle chiusure della recente riforma, una nuova “additiva” apertura si è registrata, questa volta, e come per vero accade di sovente, in virtù degli ultimissimi pronunciamenti della Corte EDU e della Corte Costituzionale che, in particolare, a seguito dell’udienza camerale del 22 ottobre 2019, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato - prosegue lo stringato comunicato dell’Ufficio stampa della Corte - abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte - pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti - ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti). In virtù della pronuncia della Corte, la

presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Ciclicamente, sembra tornarsi, dunque, a quella apertura, alla quale personalmente avevo contribuito insieme al prof. Andrea Pugiotto, con il quale formulammo la proposta normativa di riforma degli artt. 4 bis e 58 ter dell’ordinamento penitenziario a conclusione dei lavori degli “Stati Generali dell’Esecuzione Penale” e che, prefigurando il recentissimo pronunciamento della Corte Costituzionale, mirava, da un lato, a trasformare la mancata collaborazione da presunzione ordinariamente assoluta in presunzione relativa, dall’altro lato, a restituire centralità, caso per caso, al libero convincimento del giudice, ferma restando la prova dell’assenza di collegamenti del reo con la criminalità, terroristica o eversiva ed il compiuto percorso rieducativo.

In definitiva, la costante del sistema penologico italiano pare innervarsi di aperture a cui seguono immediate chiusure, evidentemente, segnate dalla necessità di fronteggiare fenomeni sociali di straordinaria pericolosità (terrorismo, mafia o, da ultimo, corruzione), ma anche e non marginalmente dalla incapacità, fino ad oggi, di intervenire strutturalmente sul codice penale, varato nel 1930, in assenza della Costituzione Repubblicana e per di più in pieno regime fascista.

Incapacità alla quale, a mio avviso, dovrà necessariamente rimediarsi, se davvero si vuole strutturalmente riallineare l’esecuzione penale alla Carta Costituzionale, magari, scongiurando una volta per tutte quella ipertrofia di atti secondari, *in primis* circolari, che a vario titolo contengono disposizioni applicabili in ambito penitenziario.

## *2. Le nostre origini, visceralmente*

Ho ritenuto doveroso ripercorrere, seppur sommariamente, l’*excursus* riformatore che ha contraddistinto fino ad oggi la legislazione penitenziaria, partendo naturalmente dalla Costituzione, al fine di “atterrare”, alle nostre latitudini, su una piattaforma culturale ed operativa che, nel rispetto delle differenti posizioni e ruoli, porti con sé il bagaglio comune dei valori condivisi della Carta Costituzionale, sui quali tentare la costruzione di una nuova *governance* della pena che, dal basso, possa dare esigibilità concreta ai principi di giustizia,

dignità e umanità che la Costituzione sancisce.

Come ho già avuto modo di precisare in occasione della presentazione delle linee guida dell'attività istituzionale del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'obiettivo primario della mia attività funzionale è, proprio, quello di tentare di accorciare le distanze fra il carcere e la società; di tentare di mediare, compiutamente, fra gli spazi e le condizioni di privazione e di isolamento del detenuto e il *mondo ufficiale*, l'amministrazione della giustizia, il mercato del lavoro, la comunità politica, la società più vasta.

Perché, come ho ribadito anche in quella sede, il carcere non è una società a parte, ma una parte della società.

In questa direzione, dunque, si innesta la giornata odierna, la convocazione di questi "Stati Generali dell'Esecuzione Penale in Calabria", che recano come sottotitolo quella che vorrebbe essere un'indicazione di marcia: *"Oltre i confini del carcere: un corale focus operativo per una nuova governance della pena"*.

E con l'espressione "oltre i confini del carcere" si intende una duplice direzione: sia per andare a "vedere", oltre i confini delle mura di un carcere, le condizioni di vita dei reclusi ed i luoghi di detenzione, sia per "superare" i confini di quelle mura in direzione contraria, per favorire i percorsi di rieducazione e di reinserimento nella società delle persone detenute, e così assolvere compiutamente al dettato Costituzionale, perché, come abbiamo potuto "vedere", *la Costituzione non conosce muri*.

Va da sé, che le linee guida dall'attività istituzionale del Garante regionale afferiscono all'attività funzionale del Garante stesso e non vogliono, di certo, costituire un vessillo di parte, al contrario, spero possano costituire un punto di partenza per un dialogo costruttivo, che miri a favorire la risoluzione di quelle complesse problematiche che affliggono il multiforme ambito dell'esecuzione penale, che evidentemente richiede la necessità di un intervento assiologico, interistituzionale e multidisciplinare.

Per tale ragione, con l'iniziativa odierna, si è tentato di coinvolgere quanti, operando in Calabria, interagiscono, quotidianamente, a vario titolo, con le complessive problematiche connesse alla giustizia ed al sistema penitenziario, con l'obiettivo primario, però, di focalizzare in maniera mirata i principali ambiti di intervento, prospettando nel contempo percorsi operativi concretamente praticabili, in tema di assistenza sanitaria in carcere; di

individualizzazione del trattamento rieducativo; di reinserimento socio lavorativo.

Si tratta, in altre parole, di tentare di costruire un livello orizzontale di governance della pena, giurisdizionalizzato e sociale, basato, certamente, sul rispetto del fondamento retributivo della pena, ma anche sull'emenda quale suo scopo, affinché la pena stessa non rischi di divenire primordiale.

Certo non mi sfugge, come già ho avuto modo di evidenziare anche nelle mie linee guida, cito testualmente, che il contesto sociale di riferimento è segnato da una subdola e penetrante presenza della criminalità organizzata, così come mi è chiara la centralità delle vittime dei reati, per questo, ritengo cruciale, per un verso, lavorare per restringere le maglie di una rete interistituzionale e sociale che, attraverso la proposta di una modalità di intervento coesa, trasversale e sistemica, sia capace di costruire percorsi di esecuzione penale, costituzionalmente, orientati al recupero, alla revisione critica ed al ravvedimento personale di chi ha delinquito, al fine di innescare nuovi processi di reinserimento nella società, con proposte positive di progetti di vita alternativa; per altro verso, ritengo cruciale promuovere, sviluppare e consolidare i positivi modelli e servizi di giustizia riparativa, incentrati sull'incontro volontario fra la vittima e l'autore del reato, nell'ottica della risoluzione dei conflitti e ove possibile della riconciliazione fra le parti, con l'assistenza di un mediatore, ma anche attraverso l'incontro fra gli autori di reato con vittime aspecifiche (cioè diverse dalle vittime dirette, ma che hanno subito un reato lesivo dello stesso bene giuridico) ovvero mediante la riparazione nei confronti della collettività, come già positivamente sperimentato con le iniziative oramai già promosse e avviate, nella qualità di Garante comunale di Reggio Calabria, con l'istituzione in questa Città dell'Ufficio per la Giustizia Riparativa, *Mandela's Office*, all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata ed attraverso il quotidiano svolgimento dei lavori volontari e gratuiti in favore della collettività da parte dei detenuti del carcere di "Arghillà", oramai, strutturatosi nel corso degli anni e con risultati univocamente apprezzati.

Così come non mi sfugge la più generale complessità dell'intero sistema penitenziario calabrese, che deve fronteggiare le quotidiane problematiche connesse all'esecuzione penale di una comunità detenuta in dodici istituti penitenziari, con caratteristiche differenti, sia in termini strutturali sia in termini di popolazione ristretta.

In Calabria, per vero, insistono dieci Case Circondariali (Castrovillari, Paola, Cosenza,



Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Palmi, il plesso unico “G. Panzera” di Reggio Calabria che comprende i due istituti penitenziari di “S. Pietro” e “Arghillà”, Locri); una Casa di Reclusione, Rossano; un Istituto a Custodia Attenuata (Laureana di Borrello); una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Santa Sofia d’Epiro).

In base ai dati aggiornati al 31 ottobre 2019, si tratta di una popolazione detenuta composta da 2.784 persone, di cui 630 stranieri e 57 donne, a fronte di una capienza regolamentare di 2.734 detenuti.

In particolare, le Case Circondariali di Castrovillari e Reggio Calabria “S. Pietro”, ospitano le uniche due sezioni femminili di tutta la Calabria; Rossano, pur essendo una Casa di Reclusione, con detenuti cioè condannati in via definitiva, ospita un’apposita sezione di detenuti per terrorismo islamico, ma in gran parte in attesa di giudizio; Catanzaro, la Casa Circondariale più grande della Calabria, oltre ad essere l’unico presidio ospedaliero con l’articolazione ex art. 65 O.P., per infermi e minorati, ha al suo interno una sezione di Osservazione Psichiatrica (l’altra è a Reggio Calabria “S. Pietro”) e detiene, fra le altre, persone in regime di AS1, declassificate, cioè, dal 41 bis e, perciò, ergastolani ostativi; Vibo Valentia, Palmi, Reggio Calabria “S. Pietro”, detengono in gran parte persone per associazione a delinquere di stampo mafioso, in attesa di giudizio; Castrovillari, Paola, Crotone e Locri, detenuti comuni di media sicurezza; Cosenza e Reggio Calabria “Arghillà”, detenuti di alta e media sicurezza, giudicabili e definitivi; senza sottacere che sono sparse a macchia di leopardo in tutta la Calabria, apposite sezioni destinate ai cosiddetti detenuti “protetti”, i sex offender; Laureana di Borrello, infine, è l’unico istituto a custodia attenuata della Calabria e rappresenta un *unicum* anche nel panorama nazionale, nel quale i ristretti stipulano con l’Amministrazione penitenziaria un “Patto di responsabilità” che li obbliga a prestare attività lavorativa fino alla fine della pena.

Non è questa la sede per rassegnare i dati ed i riscontri che ho potuto registrare nel corso delle visite ispettive fin qui effettuate, e che comprendono la quasi totalità degli istituti penitenziari calabresi, basti qui solo evidenziare che ho potuto prendere diretta contezza delle complesse problematiche che affliggono la generalità del sistema penitenziario calabrese, contrassegnato, principalmente, da gravi disfunzioni in ordine all’assistenza sanitaria in carcere; alla perdurante carenza di personale di polizia penitenziaria, giuridico-pedagogico, contabile ed amministrativo; alla vetustà e scarsa salubrità strutturale di diversi istituti penitenziari o singole sezioni di istituti o alla presenza ancora in alcune carceri di

celle cosiddette “lisce”, senza cioè alcun arredo, ovvero celle destinate all’isolamento, dove ancora il bagno è alla turca, le docce sono in comune, l’acqua calda è erogata a singhiozzo e che, perciò, rimandano alla memoria luoghi di segregazione inumani e degradanti.

Questioni, tutte, come ho già preannunciato nelle mie linee guida, sulle quali interverrò nel corso della mia attività istituzionale, inviando appositi report interlocutori alle amministrazioni interessate, contenenti specifiche segnalazioni e raccomandazioni, in specie, rispetto a quelle condizioni strutturali e trattamentali che rischiano un pericoloso disallineamento rispetto al *sensu di umanità* delle pene sancito dalla Costituzione, oltre che la concreta violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, in tema di pene e trattamenti inumani e degradanti, non senza evidenziare, per converso, le buone prassi riscontrate e la più ampia disponibilità del sottoscritto Garante regionale tesa al consolidamento della più proficua cooperazione interistituzionale.

Questo, in estrema sintesi, è, dunque, il contesto normativo ed ambientale nel quale siamo chiamati ad operare e sul quale oggi siamo chiamati a confrontarci, nel tentativo risoluto di proporre e predisporre le più idonee azioni concrete, volte a favorire la costruzione di una nuova governance della pena, coesa e trasversale, che possa, io mi auguro, giovare del contributo funzionale di tutti e di ciascuno.

Nel concludere le mie linee guida, prodromiche all’odierna prima conferenza regionale sul tema dell’esecuzione penale in Calabria, e che nelle intenzioni di chi parla ambisce a diventare un appuntamento annuale per registrare, tutti insieme, i progressi realizzati o le disfunzioni da sanare, ricordando a me stesso le parole di Giovanni Falcone, “*le idee, le loro tensioni morali, camminano sulle gambe degli uomini*”, auspicavo che si potesse avviare uno sforzo corale, condiviso e quotidiano, per dare concretezza agli obiettivi delineati.

Auspicao, come ho detto più volte, che anche in Calabria si potesse organizzare bene il bene, perché il male è molto bene organizzato.

E, nell’evidenziare la contraddizione esistente fra la *complessità* del sistema e la *soggettività* dei singoli, citavo le parole semplici che, proprio in quei giorni, mi aveva scritto un detenuto: “*Dopo la sua visita in carcere, è bello sapere di non essere più solo*”.

Ho ripensato spesso a quelle parole ed al carico di responsabilità che consegnano, considerato, peraltro, che c’è da fare i conti con le personali inadeguatezze e fragilità,

eppure, oggi, nel registrare la corale presenza di tutti voi, nutro la speranza, pure venata di certezza, che la strada giusta è imboccata e che, insieme, possiamo fare in modo che qualcosa accada davvero.

Del resto, *la bellezza e la fatica del tentare hanno spesso il potere di meravigliarci.*

Grazie e buon lavoro a tutti noi.

Agostino Siviglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Siviglia', with a long horizontal stroke extending to the right.